REGOLAMENTO (CEE, EURATOM, CECA) N. 1524/80 DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 1980

relativo alla rettifica dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee con sede di servizio o residenti in Irlanda o nel Regno Unito

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee ed il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 [1] e modificati da ultimo dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 161/80 [2], in particolare l'articolo 64, l'articolo 65, paragrafo 2, e l'articolo 82 di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma, e l'articolo 64 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando che è opportuno rettificare, a decorrere dal 1° luglio 1979, i coefficienti correttori per l'Irlanda e il Regno Unito, conformemente ai risultati delle verifiche statistiche effettuate dall'Istituto statistico delle Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. I coefficienti correttori per l'Irlanda e il Regno Unito applicabili alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio in detti paesi nonché alle pensioni e indennità dei titolari che vi hanno risieduto o vi risiedono sono fissati come segue con decorrenza dal 1° luglio 1979 :

Irlanda	66,0
Regno Unito	73,8

1. I coefficienti correttori applicabili alla retribuzione, alla pensione e alle indennità corrisposte alle persone di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 160/80 [3] sono fissati come segue con decorrenza dal 1° luglio 1979 :

Irlanda	68,1
Regno Unito	71,6

3. Per il periodo 1° luglio — 30 settembre 1979, i coefficienti correttori per l'Irlanda e il Regno Unito applicabili alle pensioni e indennità corrisposte alle persone di cui all'articolo 4 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3085/78 [4] sono fissati come segue :

Irlanda	152,3
Regno Unito	160,2

4. Per il periodo 1° luglio — 30 settembre 1979, i coefficienti correttori per l'Irlanda e il Regno Unito applicabili alle pensioni e indennità corrisposte alle persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 2 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 160/80 sono fissati come segue :

Irlanda	157,0
Regno Unito	165,1

Articolo 2

I coefficienti correttori per l'Irlanda e il Regno Unito indicati agli articoli 8, 9 e 10 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 161/80 sono abrogati con decorrenza dal 1° luglio 1979.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. FRACANZANI

---

(1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.
(2) GU n. L 20 del 26. 1. 1980, pag. 5.
(3) GU n. L 20 del 26. 1. 1980, pag. 1.
(4) GU n. L 369 del 29. 12. 1978, pag. 6.